



LE NUOVE REGOLE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PREVISTE DALLA LEGGE "CURA ITALIA"

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Recentemente il **decreto legge 17 marzo 2020 n. 18** (c.d. Cura Italia) è stato convertito in legge. La finalità del provvedimento è dichiaratamente quella di adottare delle misure volte a fronteggiare le varie emergenze connesse alla pandemia Covid 19 che sono emerse in diversi settori. Si legge, infatti, nelle premesse al provvedimento: *"Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;"*.

Un provvedimento, dunque, chiaramente legato al particolare stato di emergenza Covid 19 e dove peraltro nelle premesse vengono elencati i settori e le materie di intervento, ma manca l'esplicita indicazione della materia/settore ambientale.

Ed invece - specialmente in fase di conversione in legge, dove sono state apportate delle modifiche al testo del decreto - la materia ambientale viene anch'essa interessata dal provvedimento in parola, ed in particolare il settore dei rifiuti dove viene prevista la possibilità di un aumento dei quantitativi e di tempo di permanenza in deposito per i rifiuti tenuti in "deposito temporaneo".

Va, infatti, segnalato che la **Legge 24 aprile 2020, n. 27** ha introdotto nel **D.L. n. 18/2020** il nuovo **art. 113bis** (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale) che recita: ***"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi"***.

Si ricorda che il deposito temporaneo di rifiuti, attualmente disciplinato all'art. 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006, prevede - al punto 2 - che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo due modalità alternative a scelta del produttore:



- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

L'art. 113bis del D.L. n. 18/2020 richiama il punto 2) dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/2006, senza fare alcuna distinzione rispetto l'una o l'altra ipotesi prevista, pertanto si deve ritenere che si applichi ad entrambe le ipotesi.

Dunque, sulla base di una interpretazione puramente letterale della disposizione, per entrambe le ipotesi è consentito di allungare i tempi di permanenza dei rifiuti in deposito temporaneo fino a ben 18 mesi. Mentre sotto il profilo dei quantitativi si raddoppiano i quantitativi di rifiuti tenuti in deposito; quindi per l'ipotesi b) si possono tenere massimo 60 metri cubi di rifiuti di cui 20 metri cubi possono essere rifiuti pericolosi. Ma attenzione, per l'ipotesi a) che non prevede limiti quantitativi ma solo un limite temporale entro il quale possono essere tenuti in deposito temporaneo tutte le quantità di rifiuti che si producono nell'arco di tempo indicato dalla norma, i rifiuti che possono essere - a questo punto - tenuti in deposito temporaneo per ben 18 mesi (cioè un anno e mezzo a fronte degli attuali 3 mesi...) rischiano di diventare un quantitativo sproporzionato.

Ed allora bisogna forse ragionare bene sui riflessi pratici e concreti di questa disposizione.

Se restiamo ad una stretta analisi della norma, va detto che l'art. 113 bis del D.L. n. 18/2020 non ha direttamente modificato l'art. 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006 (non c'è, infatti, sostituzione di alcun periodo della disposizione né un'aggiunta di un nuovo comma), che rimane comunque nella sua formulazione originaria.

Tuttavia quanto disposto dall'art. 113 bis ad ogni modo incide e modifica quanto disposto attualmente dall'art. 183, comma 1, lettera bb), D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo - come abbiamo visto - una estensione dei tempi e dei quantitativi di rifiuti tenuti in deposito temporaneo.

Ci si deve chiedere, allora, come vada applicata questa nuova disposizione. La norma non contiene un esplicito limite temporale di validità, pertanto la quasi totalità dei commentatori hanno argomentato che non si tratti di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente.

A parere di chi scrive, invece, proprio perché il legislatore non ha operato una modifica normativa diretta all'articolo 183, comma 1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006, sta a significare che l'intento non è quello di modificare in via permanente la disciplina sul deposito temporaneo, ma di prevedere una deroga in funzione solo dell'emergenza Covid 19 e circoscritta a tale periodo.

Peraltro - in caso contrario - potrebbero sorgere anche dubbi di legittimità sull'utilizzo di un provvedimento emanato per fronteggiare le varie emergenze connesse con il Covid 19 e che,

invece, viene utilizzato per apportare una rilevante modifica permanente alla normativa quadro sui rifiuti.

Se la deroga, invece, è strettamente connessa all'emergenza Covid 19, a questo punto va verificata la situazione - circoscritta alla fase emergenziale - sulla produzione e successiva gestione dei rifiuti per vedere se sussiste effettivamente una concreta giustificazione all'applicazione dell'art. 113 bis del D.L. n. 18/2020 o se le criticità del settore sono legate più a delle problematiche pregresse ed endemiche (e pertanto, a modesto avviso di chi scrive, non giustificherebbero l'applicazione dell'estensione della deroga del deposito temporaneo che, per quanto riguarda i limiti quantitativi e temporali, già nell'attuale formulazione tiene conto di quelle che possono essere le esigenze pratiche degli operatori di settore).

Con riferimento al deposito temporaneo va tenuto presente che esso rappresenta una importante deroga alla disciplina sui rifiuti, in quanto permette al produttore di tenere in deposito - presso il luogo di produzione - i rifiuti senza richiedere alcuna autorizzazione (osservando le condizioni dettate dalla norma). Proprio per questo sia la Commissione europea sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno precisato che: ***“in quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell'ambiente e della salute, la nozione di «deposito temporaneo» deve interpretarsi in modo restrittivo ... Gli Stati membri, ... devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di «deposito temporaneo»”*** (cit. Corte di Giustizia CE (Sezione IV – sentenza del 5 ottobre 1999, cause riunite C-175/98 e C-177/99).

E dunque, seppur di fatto sul territorio nazionale sostanzialmente il deposito temporaneo è ormai adottato da gran parte delle aziende di ogni livello per l'accumulo dei rifiuti nella propria area aziendale, sotto il profilo squisitamente giuridico e normativo si tratta pur sempre di un'eccezione alla regola ordinaria di gestione (che, invece, richiede l'autorizzazione per gli stoccaggi di rifiuti).

Come molte indagini condotte dalla PG in questi anni hanno dimostrato (e come denunciato in numerose occasioni anche dal dott. Maurizio Santoloci) spesso i depositi temporanei illegali a monte (di fatto rilevanti stoccaggi di partenza a tutti gli effetti) sono “le madri” di grandi fenomeni criminali successivi nella fase degli altrettanto “invisibili” trasporti e smaltimenti progressivi e conseguenti, perché l'assenza di un obbligo di segnalazione preventiva alla P.A. rende i cumuli di rifiuti - anche pericolosi - invisibili al controllo preventivo amministrativo e fa perdere la tracciabilità originaria del ciclo successivo.

Il tema appare, pertanto, di primaria importanza sotto ogni punto di vista e forse dovrebbe sollecitare il legislatore a ripensare quanto prima ai riflessi concreti di una tale disposizione, tenendo presente quali possono essere i rischi di una estensione così importante di questa deroga.

Valentina Vattani

Publicato il 15 maggio 2020

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)